

13/10/2026

Macchinari 4.0 nel 2026: Nuova Sabatini e iperammortamento insieme, ma attenzione a tempi e calcoli

Una piccola impresa che sta per ordinare un macchinario interconnesso ha oggi a disposizione due strumenti che si possono usare sullo stesso investimento. La Nuova Sabatini riduce il costo del finanziamento, l'iperammortamento aumenta le quote di ammortamento deducibili. Il cumulo è ammesso, ma non è una semplice somma. La norma sull'iperammortamento chiede di calcolare la maggiorazione al netto dei contributi ricevuti per gli stessi costi, e una lettura prudentiale porta a sottrarre anche il contributo Sabatini. C'è poi la sequenza dei passaggi: a partire dall'ordine al fornitore, un errore può far perdere la Sabatini prima ancora di cominciare.

Due agevolazioni che lavorano su piani diversi

La **Nuova Sabatini** è stata rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2026 con 200 milioni per il 2026 e 450 milioni per il 2027. Il rifinanziamento non modifica l'impianto generale della misura. L'impresa ottiene da una banca o da una società di leasing un finanziamento tra 20.000 euro e 4 milioni, di durata non superiore a cinque anni, per acquistare beni strumentali nuovi. Il Ministero riconosce un contributo pari agli interessi calcolati su un finanziamento convenzionale di cinque anni, a rate semestrali: al 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e al 3,575% per quelli 4.0 e green.

L'**iperammortamento**, reintrodotta dalla stessa Legge di Bilancio, riguarda i beni materiali e immateriali 4.0 (allegati IV e V alla legge) interconnessi al sistema aziendale e gli impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Ai soli fini delle imposte sui redditi, il costo è maggiorato del 180% fino a 2,5 milioni di investimento, del 100% tra 2,5 e 10 milioni e del 50% tra 10 e 20 milioni. Con il decreto-legge 38/2026 è stato eliminato il requisito originario dei beni prodotti nell'Unione europea. L'accesso passa da una piattaforma del GSE, con comunicazioni in più fasi, una perizia tecnica asseverata e una certificazione contabile.

Il cumulo è ammesso, ma con la base al netto dei contributi

La norma sull'iperammortamento consente il cumulo con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché nel complesso non si superi il costo sostenuto. Le FAQ ministeriali sulla Sabatini confermano la compatibilità: l'iperammortamento è una misura fiscale generale, non un aiuto di Stato, e non entra nei limiti di intensità previsti per la Sabatini.

In caso di cumulo, però, la base di calcolo dell'iperammortamento va assunta *al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi*. È la stessa legge a stabilirlo. Il MIMIT, a sua volta, qualifica espressamente il contributo della Nuova Sabatini come contributo in conto impianti, anche se è calcolato sugli interessi del finanziamento. Mettendo insieme i due elementi, la lettura prudentiale, e oggi la più coerente con il dato normativo, porta a sottrarre il contributo Sabatini dal costo su cui si applica la maggiorazione.

Sul punto, tuttavia, non risultano ancora chiarimenti ministeriali che affrontino espressamente il cumulo tra Nuova Sabatini e nuovo iperammortamento 2026: la nettizzazione rappresenta quindi, allo stato, l'impostazione prudenziale.

Un esempio con i numeri

Una Srl di piccole dimensioni acquista un macchinario 4.0 da 500.000 euro con un finanziamento Sabatini di pari importo. Con la linea 4.0 al 3,575%, il contributo vale circa 50.500 euro, poco più del 10% dell'investimento. Applicando prudenzialmente la riduzione della base dell'iperammortamento per il contributo Sabatini, il costo su cui calcolare la maggiorazione scende a circa 449.500 euro. Il 180% produce deduzioni extracontabili per circa 809.000 euro, cioè circa 194.000 euro di minore IRES all'aliquota del 24%. Senza la riduzione della base sarebbero stati 216.000 euro: la differenza, circa 22.000 euro, è il margine che dipende dalla lettura adottata.

Il risparmio fiscale non arriva in un solo anno: segue il piano di ammortamento del bene e parte dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia già entrato in funzione. L'IRAP non è interessata.

La linea Capitalizzazione: 5% per micro e piccole imprese

Esiste poi una variante della Sabatini, attiva dal 1° ottobre 2024, pensata per le PMI che rafforzano il patrimonio insieme all'investimento. Il contributo è calcolato al 5% per le micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie, indipendentemente dal tipo di bene.

Le condizioni sono precise. L'impresa deve essere una società di capitali e i soci devono deliberare un aumento di capitale in denaro pari almeno al 30% del finanziamento. La delibera va adottata prima della domanda e non oltre sei mesi prima. Il capitale va poi versato secondo un calendario: una prima parte entro trenta giorni dalla concessione del contributo, e comunque prima di chiedere la prima quota; il resto con versamenti almeno proporzionali alle quote di contributo, pena la revoca.

Riprendendo l'esempio, con la Capitalizzazione il contributo sale a circa 71.300 euro (oltre il 14% dell'investimento). Con lo stesso criterio prudenziale, la base dell'iperammortamento si riduce di conseguenza e il risparmio IRES scende a circa 185.200 euro. Il saldo complessivo migliora di circa 11.800 euro rispetto alla linea 4.0, ma richiede ai soci 150.000 euro di nuovo capitale. Conviene quindi se l'aumento di capitale era già nei piani o serve comunque all'equilibrio finanziario dell'impresa, non come operazione costruita solo per ottenere un contributo più alto.

Un dato pratico: a metà settembre 2026 le risorse disponibili erano circa 1,2 miliardi per la Sabatini ordinaria e circa 77 milioni per la Capitalizzazione. È una dotazione molto più ridotta, da verificare al momento della domanda.

In pratica: la sequenza da rispettare

- **Prima la domanda Sabatini, poi l'ordine.** L'investimento non deve essere avviato prima della domanda presentata tramite banca o società di leasing. Contano come avvio l'ordine vincolante, la prima fattura o il primo pagamento.
- **Per la Capitalizzazione, la delibera di aumento di capitale va adottata prima della domanda** e non più di sei mesi prima.

- **Iperammortamento: comunicazione preventiva al GSE**, poi conferma entro sessanta giorni dall'esito, con il pagamento di un acconto almeno del 20%. Quell'acconto va versato dopo la domanda Sabatini.
- **Due scadenze diverse da tenere d'occhio.** L'investimento Sabatini va ultimato entro dodici mesi dalla stipula del finanziamento. Per l'iperammortamento serve il completamento con interconnessione e la relativa comunicazione al GSE, al più tardi entro il 15 novembre 2028.
- **Calcolare l'iperammortamento sul costo al netto del contributo Sabatini.** È l'impostazione prudenziale, in attesa di chiarimenti ministeriali specifici. La documentazione delle due misure (perizia, certificazione contabile, fatture con le indicazioni richieste dalla Sabatini) va tenuta coerente fin dall'inizio.

Lo sguardo della professionista

Patrizia Venuti — Dottore Commercialista e Revisore Legale

Quando un investimento può contare su più agevolazioni, la tentazione è guardare solo alla somma dei benefici. I numeri dell'esempio mostrano che il risultato dipende da come gli strumenti si incastrano. Con la lettura prudenziale, che in assenza di chiarimenti specifici è quella da preferire, il contributo Sabatini riduce la base dell'iperammortamento; e la linea Capitalizzazione migliora il saldo solo a fronte di un impegno patrimoniale dei soci. È una scelta sulla struttura finanziaria dell'impresa, prima ancora che sull'incentivo.

L'altro aspetto è il calendario. Banca, fornitore, perito e GSE seguono tempi propri, e basta un ordine firmato o un acconto pagato prima della domanda per perdere la Sabatini. Conviene mettere in fila i passaggi prima di firmare l'ordine, verificando quale linea scegliere, chi presenta la domanda, quando versare l'acconto e quale sarà il costo netto su cui calcolare l'iperammortamento.

Riferimenti

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 2 — Nuova Sabatini; D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 21 — estensione agli interventi di capitalizzazione delle PMI.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 468 — rifinanziamento della Nuova Sabatini per il 2026 e il 2027; art. 1, commi 427-436 — iperammortamento (testo vigente al 6 ottobre 2026; dal 1° gennaio 2027 disciplina ricondotta all'art. 364 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117).

D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 — modifiche all'iperammortamento, tra cui l'eliminazione del requisito di produzione dei beni nell'UE/SEE.

D.M. MIMIT-MEF 7 maggio 2026 — modalità attuative dell'iperammortamento (procedura GSE, perizia, certificazione contabile).

D.M. 22 aprile 2022 — disciplina della Nuova Sabatini; D.I. 19 gennaio 2024, n. 43 — linea Capitalizzazione; MIMIT, Circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115.

MIMIT, pagina "Beni strumentali – Nuova Sabatini" (aggiornata al 14 settembre 2026) e relative FAQ; MIMIT, pagina "Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento" (aggiornata al 22 luglio 2026).

Patrizia Venuti — Dottore Commercialista e Revisore Legale